



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CELLETTI</u> | <u>SANDRO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CHIAMETTI</u> | <u>GUIDO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BENEDETTI</u> | <u>GIULIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5968/2015
depositato il 03/07/2015

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00013 IRES-ALT
2010

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TUMMINELLI AVV MICHELE
VIA VOLTA 60 22100 COMO CO

- sul ricorso n. 6462/2015
depositato il 29/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043A00173/2015 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043A00173/2015 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043A00173/2015 IRAP 2010

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 5968/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/06/2017 ore 09:30

N°

4654/19/17

PRONUNCIATA IL:

23/6/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/7/17

Il Segretario

[Signature]



(segue)

TUMMINELLI AVV. MICHELE
VIA VOTA N. 60 22100 COMO CO

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 5968/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/06/2017 ore 09:30



PROCEDIMENTI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

R.G.R. 5968/2015

Ricorso avverso **provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DIR3A00013**, emesso dalla DP II di Milano, per €. 7.746,00.=, per aver la ASD violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per le attività commerciali, eventualmente, esercitate.

* * *

R.G.R. 6462/2015

Ricorso avverso **avviso di accertamento n. T9D043A00173/2015**, notificato in data 11 febbraio 2015, con il quale accertava un reddito di impresa in violazione dell'articolo 148 TUIR, per €. 358.128,60 ai fini IRES, componenti positivi ai fini IRAP pari a €. 919.137,67.=, dai quali discendeva un reddito imponibile relativo all'attività commerciale pari a €. 422.499,13.=, oltre all'omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2010 dalla quale discendeva un IVA a debito ricostruita in via induttiva per €. 183.827,53.=, oltre all'irrogazione della sanzione pari a €. 330.890,40.=.

* * *

Con autonomi ricorsi depositato nel mese di luglio 2015 la ,
impugnava gli atti in epigrafe. Evidenziava come l'ufficio negli atti impugnati riteneva che la ASD avesse violato le disposizioni di cui all'articolo 148 del TUIR.

Eccepiva una carenza del presupposto e vizio di motivazione di legge per falsa applicazione dell'art. 90 della L. 289/2002, anche con riferimento agli artt. 148, 149 TUIR e L. n. 398/1991 oltre all'articolo 9 del D.P.R. n. 544/99, poiché l'ufficio ha equiparato le somme versate dai soci tesserati a componenti positivi di reddito per l'importo complessivo di €. 919.137,67.=. Evidenziava poi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'accordo del beneficio fiscale tra i quali si annoverano:

- statuto conforme ai requisiti di cui alla L. 289/2002 art. 90;
- iscrizione nel registro del C.O.N.I.;
- effettivo svolgimento dell'attività in attuazione degli scopi istituzionali.

Riteneva sussistenti i detti requisiti così come risultante dalla documentazione in atti e che altresì, aveva dimostrato di non esercitare attività di consumo produttiva ma di svolgere esclusivamente una attività sportiva dilettantistica esclusivamente alla cerchia dei tesserati e dei soci F.I.G. e



F.I.T.. Infatti, seguitava la ricorrente, il bilancio approvato dall'assemblea dei soci esponeva alla voce "proventi" le sole prestazioni sportive. Sulla base di quanto sopra, riteneva che la propria attività ricadesse nel solco di applicazione dell'articolo 148 del TUIR, configurandosi come attività che non attua scopi commerciali, ma solo fini istituzionali. Aggiungeva poi che né dal PVC né dall'avviso emergevano elementi che facevano pensare che la ASD avesse violato le restrizioni imposte dallo statuto della stessa. In altri termini, seguitava la ricorrente, l'agenzia non aveva messo in discussione la presenza di una attività di tipo commerciale mascherata da ASD, ma anzi ne riconosceva il suo scopo e fine istituzionale. Da qui la contribuente riteneva illegittimi gli atti impugnati. Sia nell'atto di irrogazione sanzioni che nell'avviso di accertamento l'Ade, recupera a tassazione i componenti positivi con il pretesto di una asserita elusione dell'art. 148, comma 3 e dell'articolo 8 del TUIR con la pretesa di riprendere a tassazione tutti i servizi a pagamento resi dalla ASD ai propri membri e tesserati, considerandoli servizi commerciali. Per ciò che attiene l'irrogazione della sanzione separata, la società esplicitava come la fornitura di detti servizi ai tesserati rientrava nella definizione di consumo collettivo il quale era detassato dalla norma impositiva che ne escludeva la natura commerciale per presunzione assoluta (art. 148, co. 3) la quale escludeva l'obbligo di rendicontazione nelle scritture contabili. Evidenziava poi come non costituivano ricavi commerciali i pagamenti delle quote associative e delle quote di iscrizione alle gare per effettivo conseguimento dello scopo istituzionale. Stesso discorso era valevole per i corrispettivi pagati dagli associati per le erogazioni di servizi accessori. Citava sul punto prassi e giurisprudenza conformi. Ancora evidenziava poi che le entrate derivanti da piscina, area fitness e club house non avevano natura commerciale. Sul punto specificava che, la stessa ricorrente:

- aveva stipulato con la _____ un contratto di locazione avente ad oggetto l'intero complesso sportivo pattuendo l'importo del canone annuo in €. 313.000,00.=,
- aveva stipulato con Golf, e non solo, il contratto di comodato per l'utilizzo del locale da adibire ad uso di negozio di vendita ed attrezzature, accessori ed abbigliamento specifici per la pratica dello sport del golf;
- aveva stipulato con la società denominata ' _____ ', un contratto avente ad oggetto il complesso denominato Club House costituito da locali, spazi, impianti, arredi ed attrezzature per la ristorazione ecc.

Su tali rapporti la società ricorrente specificava che gli stessi non incidevano sul perseguimento dello scopo statutario in quanto dimostravano esattamente il contrario di quanto l'erario andava affermando e cioè che l'ente accertato non svolgeva attività commerciale. Sulla base dei precedenti punti la ASD deduceva l'insussistenza del fatto illecito insistendo sulla natura non



commerciale delle entrate con l'effetto, di non aver violato il disposto di cui all'art. 9, co. 1 del D.lgs. 471/97. Chiedeva l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione e in via subordinata la rideterminazione della stessa nella misura minima.

Su tale specifico punto, ovvero sulla irrogazione della sanzione separata, l'ufficio delle entrate, con proprie controdeduzioni, depositate in data 31 luglio 2015, chiariva quanto segue. Specificava che con tale atto di irrogazione sanzione non erano state riprese somme a tassazione ma si era provveduto ad irrogare la sanzione per violazione dell'articolo 20 del D.P.R. 600/73 per non avere, la società, tenuto le scritture contabili sul presupposto della mancanza di uno dei requisiti di de-commercializzazione dell'ente. L'ufficio specificava che non era stata dimostrata la sussistenza della connessione tra l'attività esercitata nei confronti degli associati e tesserati e le finalità istituzionali dell'ente. La mancanza di tale connessione era alla base dell'atto di irrogazione sanzioni. Specificava poi che il principio statutario contenuto nell'articolo 1 che delineava le finalità istituzionale non trovava piena corrispondenza nella realtà. Nello specifico, a seguito dei controlli effettuati erano state individuate diverse categorie di soci, tra cui quella del "socio frequentatore" che attraverso il pagamento di una quota annua aveva il diritto di frequentare tutti le aree del circolo per un anno. Vi era poi un'altra categoria di socio, ovvero quella del "socio assente" il quale forte di una quota annua ridotta aveva il diritto di frequentare le aree della ASD per un periodo di tempo più limitato. I predetti associati, quindi, avevano il diritto di frequentare le aree della ASD (piscina, area fitness, ecc.) ma non avevano il diritto di praticare il golf o il tennis. Da qui, l'ufficio riteneva che dette quote non potevano essere considerate quote associative versate per lo svolgimento di attività istituzionali a'sensi dell'art. 148 del TUIR. Per l'ufficio, tali quote erano imponibili per mancata connessione con l'attività dilettantistica. Sulla base di ciò, l'ufficio deduceva che non potevano essere ritenute accessorie e connesse le prestazioni di somministrazione rese nonché le attività di gestione di spacci aziendali. Sul fatto che tali attività accessorie erano rese da società commerciali in forza dei contratti sopra descritti, l'ufficio rilevava però, come dalla lettura dei contratti citati dalla stessa ricorrente, si evinceva chiaramente la forte ingerenza della ASD nella gestione di queste società commerciali, la quale si spingeva fino ad assumere un ruolo attivo nella gestione del bar e del ristorante. Ancora evidenziava come nel prospetto (rendiconto economico-finanziario) dell'ente erano confluite delle voci di spese direttamente imputabili all'attività imprenditoriale di bar e ristorante, quali le quote di ammortamento del costo della cucina e degli arredi. Ancora chiariva come la concessione in locazione e/o comodato di locali non rientrerebbe, comunque, nell'attività istituzionale dell'ente. Chiedeva il rigetto del ricorso sul punto di irrogazione separata della sanzione. **In data 11**



novembre 2016 la ASD presentava delle memorie per il tramite della quali replicava all'agenzia e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Tornando all'avviso di accertamento, il quale si basava sulla sottoposizione a tassazione di tutte le entrate dell'ente, la ricorrente evidenziava l'illegittimità di tale ripresa, poiché, a suo dire, tutte le prestazioni fornite godevano dei requisiti di legge per i quali era applicabile la detassazione. Avvalorava tale tesi evidenziando come la stessa agenzia nell'avviso impugnato, e prima di lei i verificatori nel PVC, avevano riconosciuto che tali introiti attenevano lo svolgimento dell'attività istituzionale. Sul punto citava della prassi ministeriale conforme la quale affermava che in relazione allo scopo istituzionale dell'associazione le attività accessorie e complementari sono da considerare detassati. All'uopo citava anche della giurisprudenza conforme. Sull'IVA, la ASD, eccepiva la violazione dell'art. 132, paragrafo 1, lett. m. della Direttiva 2006/112/CE la quale stabiliva, anche sulla base della sentenza della C.G.U.E. n. 468/2012, che i corrispettivi per l'utilizzo del campo da Golf sono soggetti al regime di esenzione IVA sia che il frequentatore del circolo sia un socio dello stesso, che un soggetto esterno.

Eccepiva ancora una carenza del presupposto di imposizione con riguardo all'accertamento induttivo della base imponibile per violazione degli artt. 39, co. 2 e 40 del D.P.R. 600/73 e 55 del D.P.R. 633/72, poiché la ASD aveva presentato ai verificatori la documentazione contabile. Ancora riteneva che tale ricostruzione non aveva tenuto conto dei dati materiali esistenti ma si poggiava su delle interpretazioni soggettive totalmente avulse dalla materialità dei fatti, prescindendo dall'applicazione del principio della capacità contributiva. Più in particolare, l'ufficio aveva accertato componenti positive di reddito per €. 919.137,67.=, omettendo di considerare che buona parte di quelle entrate erano pacificamente riferite ad attività sportive dilettantistiche. La voce inerente le entrate derivanti da piscina, area fitness e club house che erano pari a €. 648.125,00.=, erano state ridotte a €. 64.864,98 in sede di contraddittorio con l'Ade del 19 giugno 2015. Anche sulla determinazione dei costi l'ente riteneva illegittima la quantificazione operata dall'ufficio. Concludeva affermando come, malgrado, sia i verificatori che l'ufficio, avessero accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUIR per la de-commercializzazione dell'attività sportiva, che era rivolta a tutti i soci, ~~ma~~ il fisco, pur di dimostrare lo svolgimento di attività commerciale, enfatizzava i tre elementi locati a società commerciali e collegava ai suddetti tre locali la tesi della divisibilità della quota versata dai soci, ed infine individuava la tesi dell'evasione diretta per quegli introiti derivanti dall'utilizzo esclusivo delle aree non attinenti direttamente la pratica sportiva del golf e del tennis. Su punto l'ente



precisava che anche i soci frequentatori erano dei tesserati e che gli introiti dei tre elementi locati erano comunque dichiarati e tassati. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento e, in subordine, una riduzione della base imponibile accertata.

In data 26 ottobre 2015 l'Ade diveniva parte nel processo. Sull'eccezionale carenza del presupposto di imposizione e vizio di violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 90, comma 17, della L. 289/2002 l'ufficio replicava all'ente evidenziando come, non era in discussione la qualifica di ASD, come non era in discussione la fruizione delle agevolazioni previste per questo tipo di enti ma solo per le attività svolte in funzione della promozione della pratica sportiva e non per quelle attività che avevano una chiara natura commerciale. Pertanto, i contributi versati da coloro che fruiscono di prestazioni relative ad ogni attività diversa da quella istituzionale si configuravano quali ricavi e, in quanto tali, soggetti all'ordinaria tassazione. L'ufficio con l'inciso appena riportato si riferiva alla categoria del "socio frequentatore" e a quella del "socio assente" i quali, dietro versamento di una quota differenziata, che era da qualificare come ricavo, avevano diritto ad usufruire delle strutture dell'ASD che esulavano la pratica sportiva. Citava all'uopo della prassi amministrativa conforme. Le controdeduzioni poi si sviluppavano sull'analisi analitica degli introiti dell'ASD che derivavano dai servizi accessori quali piscina area fitness ed altre voci di entrata. In altre parole, l'ufficio assumeva l'inapplicabilità dell'art. 148, comma 3, del TUIR a causa della mancata inclusione nello statuto della ASD dei requisiti previsti nel comma 8 del medesimo articolo il quale era una grave carenza che implicava, a dire dell'agenzia, l'inapplicabilità *de plano* del comma 3. Sulla non debenza dell'IVA l'ufficio, considerata la natura commerciale delle attività poste in essere dalla ASD, riteneva dovuta anche l'IVA e sull'asserito contrasto con la direttiva comunitaria evidenziava come la stessa, necessariamente, doveva essere coordinata con la normativa interna. Sulle modalità accertative (accertamento induttivo) l'agenzia ribadiva la correttezza del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio, diverse proposte e controproposte di conciliazione giudiziale venivano proposte da entrambe le parti in causa ma, nessuna andava a buon fine.

In data 20 giugno 2017 l'ufficio depositava altra memoria specificando la bontà del proprio operato. La società aveva chiesto lo stralcio del punto n. 3 dell'avviso di accertamento (Green Fee) in quanto il GUP, in campo penale, aveva archiviato la pratica perché la suddetta voce non è tassabile come previsto dalla DRE nella circolare 22 aprile 1999.

Le parti presenti all'udienza hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

4



* * * *

Il Collegio giudicante così decide.

Sul punto n. 3 dell'avviso di accertamento GREEN FEE per € 113.135,00.

Sul punto questo Giudice si allinea a quanto statuito dal procedimento penale avente ad oggetto la contestazione di omessa dichiarazione perché il fatto specifico è stato archiviato dal GUP, su proposta concorde del P.M. dott. _____ con decreto 14 aprile 2016, in quanto la suddetta voce non è tassabile come previsto dalla D.R.E. nella circolare 22 aprile 1999.

A seguito di ciò la ripresa dell'ufficio viene annullata *in toto*.

Sulle altre poste dell'avviso di accertamento

Rileva questo Collegio giudicante che, dapprima, il verbale di constatazione del 5 giugno 2013 redatto dai funzionari dell'agenzia delle entrate a seguito della verifica fiscale, per l'anno 2010, e poi dell'avviso di accertamento che ne è seguito, hanno evidenziato che l'

_____ ha svolto attività commerciali non dichiarate A seguito di ciò, l'ufficio a' sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73 ha calcolato il maggior reddito imponibile di € 358.128,60, determinato dalla differenza fra i componenti positivi non dichiarati, a' sensi dell'art. 85 del D.P.R. 917/86 (€ 919.137,67) e i componenti negativi di reddito deducibili a' sensi dell'art. 109 comma 5 del decreto presidenziale sopra richiamato (€ 561.009,07).

Per quanto riguarda l'imposta IVA, i verificatori hanno rilevato che la società non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA, per l'anno in contestazione, ne è pure risultata la regolare tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, obbligatori a' sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/72.

Considerata la tipologia di operazioni effettuate e la violazione degli articoli 4, 21 e 23 del D.P.R. 633/72, l'ufficio ha provveduto al recupero dell'imposta dovuta sulle operazioni attive, non fatturate, non registrate e non dichiarate, ricostruite induttivamente a' sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72 per € 183.827,53, pari al 20% dell'imponibile determinato per l'anno 2010, in € 919.137,67 (volume d'affari).

Sulla pretesa di annullamento dell'avviso di accertamento questo Giudice non condivide la tesi di parte attorea in quanto l'operato dell'ufficio ha messo in condizione la ricorrente che si è difesa



con i propri ricorsi. I verbalizzanti hanno preliminarmente proceduto a verificare la sussistenza in capo alla società verificata, dei requisiti formali e sostanziali per il godimento delle previste agevolazioni, nonché è stato accertato se l'attività sia stata esercitata nei confronti dei propri associati e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, ovvero se il rapporto intercorso tra l'associazione e i suoi frequentatori possa qualificarsi diversamente.

Nonostante l'odierna ricorrente sostenga di aver rispettato tutti i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'art. 90 della legge 289/2002, con conseguente diritto a fruire delle agevolazioni fiscali previste *ex lege*, per il Collegio tutto questo non sussiste. Per l'organo giudicante non è in discussione la natura di associazione sportiva dilettantistica del contribuente in oggetto, né conseguentemente il suo diritto a fruire di agevolazioni fiscali, le quali però non possono essere riconosciute con riferimento alle attività commerciali come quelle qui svolte, che sono diverse da quelle istituzionali.

Dalla lettura della documentazione allegata al fascicolo processuale questo Collegio riscontra che il principio statutario (art. 1) che delinea le finalità istituzionali dell'ente, che è quello di *"promuovere esclusivamente la pratica, lo sviluppo e la diffusione del golf e del tennis fra i propri associati"*, per l'annualità in esame non trova piena corrispondenza nella realtà associativa. Ebbene, i contributi versati da coloro che fruiscono di prestazioni relative ad ogni diversa attività espletata dall'associazione, che esuli dalle finalità istituzionali, si configurano quali ricavi che concorrono a formare il reddito complessivo e, pertanto, vengono tassati, in quanto alla luce del menzionato art. 148, comma 1 TUIR, ogni attività che viene svolta al di fuori delle finalità istituzionali è considerata commerciale. Nel caso *de quo*, sono state individuate due tipologie di soci, una detto *"socio frequentatore"* che, attraverso il pagamento della quota annuale stabilita nel 2010 (per il senior) in € 880,00 ha diritto di frequentare tutto l'anno esclusivamente le strutture del circolo, cioè il club house, la piscina e l'area fitness, e il *"socio assente"* che attraverso il pagamento della quota annuale ridotta, pari a € 390,00 ha il diritto di frequentare per un periodo massimo di 8 giorni, anche non consecutivi, le strutture del circolo sopra indicate. Questi ultimi associati quindi possono frequentare il circolo e le eventuali altre attrezzature, ma non hanno il diritto a praticare il golf o il tennis. Stando così le cose, ne consegue che le quote versate dai soci frequentatori non possono essere considerate quote associative versate per lo svolgimento di attività istituzionali, a' sensi dell'art. 148, comma 1 TUIR, che testualmente recita: *"....Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo"*.



La circolare ministeriale n. 38/E del 2010 sottolinea infatti che l'elemento fondamentale, affinché siano verificati tutti i requisiti che danno diritto all'agevolazione, è che l'attività per cui risultano pagate le quote da parte dei soci e soggetti a questi assimilati, sia effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Nel caso di specie, il socio frequentatore ha il diritto di utilizzare il club house, la piscina e l'area fitness senza che ciò comporti la necessità di praticare l'attività sportiva del golf e del tennis. In ragione di quanto previsto dall'art. 148, comma 4 del decreto presidenziale più volte richiamato, consegue altresì *ex lege* la natura commerciale dei servizi di somministrazione di pasti, nonché delle attività di gestione di spacci aziendali e di mense fruiti per i servizi sopra indicati. Risulta appurato dai verificatori che il club non è impegnato in via diretta nella gestione dell'attività ristoratrice, risultando stipulato il 10 novembre 2009 tra la società i

di & (comodataria) e l'

(comodante) un contratto di comodato, in base al quale la struttura denominata "Club House" di proprietà dell'odierna ricorrente, condotta in locazione dall'associazione, è stata concessa in comodato d'uso alla società comodataria e che quest'ultima utilizza le strutture ivi allocate per l'esercizio della propria attività commerciale di gestione di bar e ristorante.

Dall'organizzazione dei rapporti tra le suddette società questo Giudice evince che gli obblighi contabili fiscali propri dell'attività imprenditoriale di somministrazione della ristorazione è da ricondursi unicamente all'odierna ricorrente. Per converso, si evidenzia la vera natura del servizio prestato, esclusivamente di tipo commerciale, risultando altresì strumentale l'uso dei servizi resi per il tramite della club house, della piscina ed area fitness, per la promozione dell'intera struttura associativa. L'ufficio nel proprio avviso di accertamento ha ben evidenziato le singole riprese, le cui entrate hanno natura tipicamente commerciale.

Entrate derivanti da piscine, area fitness e club house

Le entrate sono costituite dalle quote sostenute per l'esclusiva frequenza del club house, della piscina e della fitness senza l'esercizio della pratica sportiva. Tali servizi sono fruibili anche da tutte le altre categorie di associati, i quali non versano una quota specifica per usufruirne, ma corrispondono un'unica quota annua, onnicomprensiva dei contributi per l'esercizio della pratica sportiva e della quota-parte relativa all'utilizzo dei servizi prettamente commerciali. L'importo complessivamente incassato dall'odierna ricorrente per l'erogazione dei servizi sopra descritti è di natura prettamente commerciale e quindi la riprese viene confermata *tout court*.



Entrate da esterni per la partecipazione alle gare

L'ufficio per tale ripresa ha ben dettagliato nel proprio avviso di accertamento l'iter logico seguito per la determinazione dell'importo da sottoporre a tassazione. È stata presa in esame la scheda contabile in cui sono confluiti gli importi incassati dai soci del club, nonché dai soci iscritti ad altri circoli. Dal totale complessivo è stata estrapolata la cifra introitata esclusivamente dai partecipanti esterni.

Promozione golf

Le entrate sotto tale denominazione sono costituite dagli importi incassati dai tesserati liberi F.I.G. non iscritti ad alcun sodalizio, per l'utilizzo del campo pratica golf. Per questo Collegio giudicante le entrate in esame non possono essere considerate come corrispettivi specifici a' sensi dell'art. 148, comma 3 TUIR, perché tali importi devono essere riclassificati come ricavi a' sensi dell'art. 85 del decreto presidenziale sopra citato. Sono queste le ragioni per le quali la posta in esame deve essere confermata nella sua totalità.

Golf car a motore/Golf car a batteria/Carrello Elettrico

Le entrate per i servizi sopra menzionati sono costituite da introiti realizzati per servizi accessori resi a favore dei soci, proprietari delle golf- car e dei carrelli elettrici. La natura della prestazione è squisitamente di carattere commerciale. La ripresa effettuata dall'ufficio va convalidata nella sua interezza.

Ore campi tennis/Abbonamenti tennis invernali

Le entrate indicate in tali punti sono riconducibili a prestazioni di fornitura di energia elettrica e di gas metano, versate dai soci per l'illuminazione e il riscaldamento dei campi da tennis durante il periodo invernale. Secondo le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, tali entrate devono essere inquadrare integralmente come ricavi, ex art. 85 del decreto presidenziale sopra citato. Le contestazioni sollevate da parte ricorrente, al riguardo, non vengono accolte. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, quanto incassato a tale proposito non può essere abbinato a quote associative e quote di iscrizioni a gare versate dagli associati per l'utilizzo delle strutture sportive e ricevute dai tesserati F.I.G. e F.I.T visitatori, esordienti, familiari, stranieri che non hanno natura commerciale. Tenuto conto di ciò, questo Collegio conferma *in toto* l'operato dell'ufficio.



Sul tributo IVA

Considerata la tipologia di operazioni effettuate, aventi, come dimostrato, natura commerciale e le conseguenti violazioni degli articoli 4, 21 e 23 del D.P.R. 633/72, per questo Consesso, l'ufficio ha operato correttamente e ha provveduto al recupero dell'imposta dovuta sulle operazioni attive, non fatturate, non registrate e non dichiarate, ricostruite induttivamente a' sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72 per € 983.827,53, pari al 20% dell'imponibile determinato per l'anno 2010 in € 919.137,67 (volume d'affari). Il recupero effettuato dall'ufficio non contrasta con la normativa comunitaria in materia di IVA, ove prevede che: *“gli Stati membri esentano leoperazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”*.

Orbene, la normativa comunitaria va di certo combinata ed integrata con la normativa interna, laddove pur prevedendo un particolare regime di favore per le associazioni sportive dilettantistiche non aventi finalità di lucro, l'esercizio della tassazione non può di certo interessare le attività da questi espletate aventi natura commerciale, proprio perché esulano dalle finalità istituzionali perseguite dall'ente in oggetto. Risulta pertanto corretta la ripresa dell'ufficio.

Sull'atto di irrogazione sanzione

Anche tale atto deve essere confermato *in toto* da questo Giudice. L'operato dell'ufficio è corretto in quanto ha sanzionato in giusta misura e in conformità a quanto stabilisce la legge, l'operato dell'odierna ricorrente. Le argomentazioni di doglianza espresse dalla società risultano essere pretestuose e quindi non vengono accolte.

Spese di giudizio

Tenuto conto di quanto sopra le spese trovano compensazione fra le parti stesse.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 15 D. Lgs. 546/1992,

ACCOGLIE



il ricorso limitatamente al punto 3) dell'avviso di accertamento relativo alla voce "Gree Fee" per € 113.135,00 (centotredicimilacentotrentacinque euro). Respinge nel resto i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano, 23 giugno 2017

Il Giudice Tributario, rel. est.
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
dott. Sandro Celletti